

TI_GERICHTE 90.2007.98 vom 21. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2007.98

FR: TI_GERICHTE 90.2007.98 du 21 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 90.2007.98 del 21 novembre 2007

Regeste

Istanza d'indennizzo per espropriazione materiale: incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è irricevibile. § Esso viene trasmesso, per competenza, al comune di PI 1. 2. Non si prelevano tasse di giudizio. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: ; , ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

E. 1.1

Oggetto del ricorso inoltrato da RI 1 non è la contestazione del dispositivo della risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, negato l'approvazione della zona industriale J, inserendo poi d'ufficio il comparto in località _____ in zona senza destinazione specifica (cfr. risoluzione impugnata, pag. 27, 47 lett. i, 49 e allegato 6), bensì la richiesta di complessivi fr. 1'225'025.- più interessi a titolo d'indennizzo per espropriazione materiale. Ora, questa pretesa esula dalla procedura di approvazione di un piano regolatore secondo gli art. 32 segg. LALPT, come nel caso del piano regolatore del comune di PI 1 di cui ci si occupa, ma costituisce piuttosto un'eventuale conseguenza discendente dall'iter pianificatorio.

E. 1.2

Le pretese, derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale, devono essere fatti valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese (art. 39 cpv. 1 LEspr.). La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita: poiché la pretesa per asserita espropriazione materiale deriva da una scelta di azzonamento effettuata nell'ambito del piano regolatore, questo ente è, nel nostro Cantone, il comune (RDAT II-1998 n. 34, consid. 5). La notificazione al comune può essere sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 LEspr.).

E. 1.3

Il ricorso inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. L'impugnativa va pertanto trasmessa al comune di PI 1 conformemente all'art. 4 cpv. 1 PAmm. 2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopra riportati, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.